

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PREZIOSI, SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO**
e **PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1965

Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme
in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, concernente il personale statale in servizio al 23 marzo 1939, si è venuta a determinare una grave ed ingiustificata sperequazione a danno di alcuni trentanovisti promossi agli ex gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C o alle corrispondenti qualifiche di consigliere di prima classe, segretario ed archivista, od equiparate.

L'articolo 1 della suddetta legge accorda agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 ed inquadrati, alla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 1957), nei ruoli organici ed aggiuntivi della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva, la possibilità di conseguire la promozione, a domanda, in soprannumero e mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.

L'articolo 2 dispone, poi, che le promozioni conseguite in applicazione dell'articolo 1 della medesima legge sono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, nu-

mero 448, e cioè con decorrenza giuridica riportata alla stessa data con la quale furono promossi i trentanovisti non di ruolo previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nulla dicono gli articoli in parola per quanto riguarda i trentanovisti che conseguirono la promozione alle predette qualifiche in base ai normali esami di concorso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 270, ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Stante ciò la Presidenza del Consiglio dei ministri propose apposito quesito al Consiglio di Stato per conoscere se nel silenzio della legge si potesse, per ragioni di evidente equità, estendere la retrodatazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 270 anche ai trentanovisti in questione.

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con il parere n. 1210 del 12 marzo 1958, affermò che le norme della più volte citata legge 17 aprile 1957, n. 270, le quali devono essere considerate di stretta interpretazione in quanto prevedono deroghe alla disciplina generalmente dettata, sono applicabili esclusivamente ai trentanovisti che hanno conse-

guito la promozione in base all'articolo 1 della medesima legge e non sono quindi estensibili ai trentanovisti promossi anteriormente.

Riconoscendo, però, esatti i motivi di equità che militano a favore del personale in discorso, il predetto alto Consesso sollecitò l'intervento del legislatore per la risoluzione della questione.

In relazione a ciò ed allo scopo, quindi, di eliminare con urgenza la illustrata grave ed ingiustificata sperequazione, nel corso della precedente legislatura il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro, del tempo, presentò al Senato della Repubblica, nella seduta dell'11 dicembre 1958, il disegno di legge n. 313, il cui articolo unico è identico all'articolo 1 del presente disegno.

Nella seduta del 22 gennaio 1963 la 1^a Commissione permanente del Senato approvò quel disegno di legge, integrato di un secondo articolo.

Così formato il disegno di legge fu trasmesso all'altro ramo del Parlamento il 24 gennaio 1963 (Camera, atto n. 4516), ma non pervenne a definizione a causa della sopravvenuta scadenza della III legislatura.

Al fine di non aggravare oltre la lamentata situazione, si rende pertanto necessario provvedere d'urgenza, nei sensi di cui al presente disegno di legge, il cui articolo 2 è analogo all'articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato. La novità dell'attuale formulazione di detto articolo 2 consiste nell'intendimento di non contenere l'eliminazione della sperequazione nell'ambito di ogni singola Amministrazione, ma di estenderla, più equitativamente, in quello più generale dell'intera Amministrazione statale. Di qui la fissazione della data del 24 giugno 1951, (entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376), che è quella dalla quale ebbero decorrenza giuridica le promozioni dei trentanovisti non di ruolo e le promozioni degli altri trentanovisti appartenenti ai ruoli organici od aggiunti, in virtù della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Considerato che il provvedimento comporta la retrodatazione di promozioni ai soli effetti giuridici, con conseguenze economiche limitate soltanto all'attribuzione di qualche scatto di stipendio, all'esiguo onere relativo possono agevolmente far fronte gli stanziamenti già previsti negli stati di previsione per le spese del personale di ogni singolo Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, si applica agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano comunque conseguito la promozione ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, o alle corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento, anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Il personale contemplato nel precedente comma è collocato nei ruoli, con l'anzianità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 — ultima parte — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 2.

Le promozioni conferite in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono riportate, ai soli fini giuridici, alla data del 24 giugno 1951.

Alla data medesima sono ripotrate, ai soli effetti giuridici, le prime promozioni effettuate in ciascun ruolo dopo il 24 giugno 1951.